Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 22 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1482**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente parte della superficie del comune di Ciano d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Lonza e Tassobbio . . Pag. 4578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1483**.

Inclusione parziale dell'abitato di Farnese, in provincia di Viterbo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 4579

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **455**.

Mutamento della denominazione del comune di Puegnago in quella di « Puegnago del Garda » . Pag. 4579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **456**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . Pag. 4579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **457**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 4580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **458**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova Pag. 4580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **459**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce . . Pag. 4580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **460**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo Pag. 4581

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Nomina dei componenti della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici. Pag. 4582

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti . Pag. 4582

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma . . Pag. 4583

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1971.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano . . . . Pag. 4583

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Modifica del paragrafo 6 dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1969 . . . . . Pag. 4583

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Spese per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della rabbia e del carbonchio ematico . . . . Pag. 4584

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cogoleto . . . . Pag. 4584

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle prime cattedre di storia e di geografia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma. Pag. 4585

Vacanza delle cattedre di epigrafia greca e di logica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli. Pag. 4585

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari. Pag. 4585

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino. Pag. 4585

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino. Pag. 4585

Vacanza della cattedra di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma. Pag. 4585

Vacanza delle seconde cattedre di diritto commerciale e di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia . . Pag. 4585

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sabaudia . . . . Pag. 4585

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Paolo di Civitate . Pag. 4585

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna: Variante al piano di zona del comune di Mirandola . Pag. 4585

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 30 aprile 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 683/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi Pag. 4586

Dazi applicabili dal 12 aprile 1971 al 30 giugno 1971 alla importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69) . Pag. 4588

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 4602

Medie dei cambi e dei titoli . Pag. 4602

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitanova Marche, e della Cassa rurale ed artigiana di Montecosaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecosaro, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro, società cooperativa e responsabilità limitata », con sede in Civitanova Marche, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle due casse menzionate siti in Civitanova Marche ed in Montecosaro . . . . Pag. 4603

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorsi a complessivi quattordici posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con qualifiche varie . . . . Pag. 4604

Ministero della difesa: Sostituzione del segretario della commissione per il reclutamento di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito . . . . Pag. 4607

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a quaranta posti di preside negli istituti professionali per il commercio, a sei posti di preside negli istituti professionali alberghieri ed a dieci posti di preside negli istituti professionali femminili . . . . Pag. 4607

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1971, n. **6.**

Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna . . . . Pag. 4608

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1482.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente parte della superficie del comune di Ciano d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Lonza e Tassobbio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Reggio Emilia in data 1° luglio 1969 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente parte della superficie del comune di Ciano d'Enza ricadente in provincia di Reggio Emilia, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana del Lonza-Tassobbio;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio comprendente parte della superficie del comune di Ciano d'Enza, ricadente nella provincia di Reggio Emilia, esteso per circa ha. 3.750 il cui perimetro è indicato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della

legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana del Lonza e Tassobbio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

NATALI — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo registro n. 243, foglio n. 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1483.**

Inclusione parziale dell'abitato di Farnese, in provincia di Viterbo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 594 nell'adunanza del 12 maggio 1970;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Farnese, in provincia di Viterbo, limitatamente alle zone di via Cortinaro e via Bottino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **455.**

Mutamento della denominazione del comune di Puegnago in quella di « Puegnago del Garda ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 7 del 4 gennaio 1971, con il quale veniva disposto il mutamento della denominazione del comune di Puegnago (Brescia) in quella di « Puegnago sul Garda », anzichè in quella di « Puegnago del Garda », come proposto dal consiglio comunale interessato, con deliberazione n. 63 del 17 ottobre 1969, e dal consiglio provinciale di Brescia, con deliberazione n. 5-24 del 29 settembre 1970;
Ritenuto di dover rettificare in tal senso il cennato decreto;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Puegnago, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Puegnago del Garda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo registro n. 243, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **456.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 447, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, n. 796, è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è aumentato a quaranta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **457**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto tributario;

Diritto fallimentare.

Art. 69. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria è aggiunto quello di « biochimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **458**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Ottica fisiologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **459**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Antichità preclassiche della Puglia;
Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca;
Filologia micenea;
Storia delle religioni del mondo classico;
Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Letteratura ispano-americana;
Filologia slava;
Filologia e critica dantesca;
Geografia antropica ed economica;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dell'urbanistica;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia del cinema;
Storia e tecnica del restauro.

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Sociologia;
Filosofia della scienza;
Logica ed epistemologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia delle religioni del mondo classico;
Geografia antropica ed economica.

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Dialettologia italiana;
Storia dell'arte medievale;
Storia dell'arte contemporanea;
Linguistica generale;
Storia della critica letteraria;
Storia contemporanea;
Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici;
Geografia economica;
Filologia italiana;
Storia e civiltà dell'estremo oriente.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di « civiltà dell'oriente antico » è soppresso e sostituito da quello di « storia e civiltà del vicino e medio oriente ».

Art. 29, relativo al corso di laurea in materie letterarie è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento scelto nell'ambito dell'indirizzo indicato nel piano di studi approvato dalla facoltà, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 17 e 18 ».

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia contemporanea;
Dialettologia italiana;
Filologia italiana;
Filosofia del linguaggio;
Storia della scienza.

Art. 36, relativo al corso di laurea in pedagogia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento scelto nell'ambito dell'indirizzo indicato nel piano di studi approvato dalla facoltà, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 17 e 18 ».

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia contemporanea;
Dialettologia italiana;
Filologia italiana;
Letterature comparate;
Linguistica generale;
Linguistica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **460**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 155, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 155. — Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Durata: 3 anni di corso ed 1 anno di tirocinio pratico.

Numero massimo di iscritti: cinque per ogni anno di corso (totale numero quindici iscritti).

Piano di studi:

1° *Anno*:

Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale;
Clinica medica.

2° *Anno*:

Semeiotica fisica e strumentale;
Semeiotica radiologica;
Malattie del tubo digerente;
Clinica medica.

3° *Anno*:

Malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica.

Per le materie biennali (semeiotica) e triennali (clinica medica) sarà dato un esame alla fine del biennio o triennio.

A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per totalità del corso.

Ai tre anni di corso è aggiunto un quarto anno di tirocinio pratico da svolgere in una clinica medica od in un reparto ospedaliero.

Al termine del 4° anno si è ammessi all'esame finale che permette di conseguire il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 19. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Nomina dei componenti della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, la quale prevede all'art. 6 l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione prevista dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11:

il dott. Angelo Ferrati, presidente di sezione della suprema corte di Cassazione;

il prof. Giovanni Proni, ordinario di economia e politica agraria;

il prof. Nello Lupori, docente di economia e politica agraria;

il prof. Emilio Romagnoli, ordinario di diritto agrario;

il dott. Bernardo Dato, direttore generale del Ministero della agricoltura e delle foreste;

l'ing. Ottone Foderà, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle imposte dirette;

Art. 2.

Il sottosegretario di Stato on dott. Primo Silvestri è delegato a presiedere la commissione suddetta.

Art. 3.

La dott.ssa Concetta Sellerio, direttore di divisione, e il dott. Osvaldo Sciamanna, ispettore superiore, entrambi in servizio presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli svolgono funzioni di segretari della commissione stessa.

Roma, addì 23 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1971
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 90

(6589)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 7 luglio 1964, con cui Corrado Trelanzi, nato a Roma il 19 giugno 1899, ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 1971, con la quale il predetto Trelanzi Corrado ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio;

Decreta:

Trelanzi Corrado, nato a Roma il 19 giugno 1899 è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti per aver rassegnato le dimissioni dall'ufficio.

Roma, addì 14 maggio 1971

Il Ministro: COLOMBO

(6586)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa 29u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967).

Roma, addì 22 giugno 1971

p. Il Ministro: BRANDI

(6584)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1971.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano:

Tariffa I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964).

Roma, addì 23 giugno 1971

p. Il Ministro: BRANDI

(6583)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Modifica del paragrafo 6 dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969 con il quale è stata approvata l'istruzione provvisoria per la attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;

Vista l'autorizzazione concessa dal paragrafo 6 di detta istruzione di fare riferimento, nella presentazione delle domande di volture del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, fra gli altri documenti anche ai certificati catastali ed alle attestazioni di avvenuta dichiarazione delle unità immobiliari urbane allegati ad altre domande di volture precedentemente presentate;

Considerato che tale agevolazione ha dato nella pratica sperimentazione risultati negativi, in quanto la ricerca di dette certificazioni nei fascicoli delle domande di volture precedentemente presentate, rivelatasi assai più frequente ed onerosa del previsto, è stata causa di sensibile rallentamento dell'attività operativa, in contrasto con la legge 1° ottobre 1969, n. 679, che ha per scopo la semplificazione e l'acceleramento delle procedure catastali e della quale il suddetto paragrafo 6 è una norma di attuazione;

Ritenuta quindi la necessità di modificare tale paragrafo nel senso di escludere i certificati catastali e le attestazioni di avvenuta dichiarazione delle unità immobiliari dai documenti ai quali è consentito fare semplicemente riferimento, se già allegati ad altre domande di volture precedentemente presentate, nella presentazione delle domande di volture del catasto terreni e del catasto edilizio urbano;

Visti gli articoli 3 e 7 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;

Decreta:

Il paragrafo 6 dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1969, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che i documenti di cui al paragrafo precedente, esclusi i certificati catastali e le attestazioni di avvenuta dichiarazione delle unità immobiliari, siano stati allegati, in tutto od in parte, ad altre domande di volture già presentate, è consentito fare semplicemente riferimento ad essi, anche se riguardino beni posti in Comuni diversi e compresi in diversi Distretti di imposta, purchè nell'ambito di una medesima provincia. Nel riferimento devono essere precisati gli estremi delle domande alle quali i documenti sono stati allegati. Quando più domande collegate con la stessa documentazione siano presentate contemporaneamente, il riferimento viene apposto a cura dell'ufficio nel momento stesso della presentazione ».

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: PRETI

(6572)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Spese per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della rabbia e del carbonchio ematico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1971, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria della rabbia;

Visto l'art. 119 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1971 nei limiti dello stanziamento indicato nello stato di previsione per il corrispondente anno finanziario, la spesa per l'impiego del vaccino contro la rabbia, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1971 e del vaccino contro il carbonchio ematico in applicazione delle misure di polizia veterinaria, è a carico del Ministero della sanità.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi profilattici di cui al precedente articolo, si provvederà mediante corresponsione ai veterinari operatori, tramite gli uffici dei veterinari provinciali di:

lire 300 per ogni cane vaccinato contro la rabbia;

lire 400 per i primi 5 capi bovini vaccinati contro il carbonchio ematico;

lire 300 per i rimanenti capi bovini, oltre i 5 della stessa stalla, vaccinati contro il carbonchio ematico;

lire 50 per ogni ovino o caprino vaccinato contro il carbonchio ematico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6580)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cogoleto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1971 è stato sciolto il consiglio comunale di Cogoleto e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Francesco Berlingieri.

In data 9 luglio scade il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione straordinaria dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Considerato che il comune di Cogoleto non è stato incluso fra i comuni nei quali si sono svolte il 13 giugno scorso le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, e che l'indizione dei comizi non può non essere rinviata che al periodo successivo alla stagione estiva, per motivi di interesse pubblico connessi all'esigenza di non fare effettuare una consultazione elettorale in mesi tradizionalmente riservati alle ferie, con conseguente allontanamento dal comune di notevoli aliquote di elettori.

A ciò aggiungasi la opportunità di consentire il pieno e completo svolgimento della stagione turistica balneare in un comune, come Cogoleto, notariamente meta di visitatori italiani e stranieri il cui afflusso non potrebbe non essere turbato, con danno anche per l'economia cittadina, dal contemporaneo svolgimento della campagna elettorale.

Si rende, pertanto, necessario prorogare la gestione straordinaria del suddetto comune e, all'uopo, si provvede con decreto prefettizio n. 2880 Gab. in data 8 luglio 1971, a termini dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Cogoleto nominando commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Francesco Berlingieri;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dell'art. 323, primo comma, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, occorre provvedere alla proroga della gestione medesima;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1916, n. 148, e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Cogoleto, affidata al vice prefetto dott. Francesco Berlingieri con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971, è prorogata a termini di legge.

Genova, addì 8 luglio 1971

Il prefetto: RIZZO

(6816)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle prime cattedre di storia e di geografia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, sono vacanti le prime cattedre di storia e di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle predette cattedre dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6848)

Vacanza delle cattedre di epigrafia greca e di logica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di epigrafia greca e di logica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle predette cattedre dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6850)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6856)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di diritto processuale civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6857)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6858)

Vacanza della cattedra di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di matematica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6859)

Vacanza delle seconde cattedre di diritto commerciale e di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia, sono vacanti le seconde cattedre di diritto commerciale e di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6849)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sabaudia

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze 24 aprile 1971, n. 591, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 2000 sito in comune di Sabaudia, riportato al catasto del comune di Sabaudia al foglio n. 39, mappa 48 parte.

(6449)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 573, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nicolò Vincenzo, nato il 25 luglio 1924 in S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 1744, riportate in catasto alle particelle numeri 58 parte, 59 parte, 60 parte, 122, 123 e 121 del foglio di mappa n. 46 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 143, 145, 147, 144, 146 e 142.

(6519)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Mirandola

Con decreto provveditoriale n. 514, in data 3 luglio 1971, è stato approvato il progetto di variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottate dal comune di Mirandola con deliberazione consiliare n. 254 del 29 luglio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6533)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 30 aprile 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 683/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (¹)	4,564
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (¹)	2,821
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (¹)	4,945
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (¹) .	2,802
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (¹)	4,746
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (¹)	4,034
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) .	2,936
11.01 F	Farina di riso .	4,942
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (¹)	4,564
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (¹)	2,821
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (¹)	4,945
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (¹) . . .	2,802
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (¹) (⁴)	5,339
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (¹) (⁴)	4,746
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,942
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (²)	5,453
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (²)	4,426
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (²)	3,596
11.02 B IV a)	Avena spuntata	2,472
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (²)	4,395
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (²)	2,802
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (³)	5,532
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	2,802
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	2,700
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,000
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	1,000
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	1,000
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,400
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,453

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,315
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso	4,564
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . .	2,821
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1%	5,494
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1% ed inferiore a 1,5%	4,395
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	2,802
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,025
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,755
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,337
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,742
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	9,516
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,110
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	4,923
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	3,679
11.07 B	Malto torrefatto	4,287
11.08 A II	Amido di riso	0,693
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,086
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82% in peso (N × 6,25)	3,792
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35% in peso	0,886
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% e inferiore od uguale a 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,886
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45% in peso	0,886
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	0,886
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,886

(1) I prodotti di cui almeno il 50% passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30% che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5% di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(5138)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 12 aprile 1971 al 30 giugno 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n 1059/69)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4		6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 %	9,7	5.175	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	9,7	6.244	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (b)	14,5	12.050	27	4.013	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	zero	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	2.231	27	2.231	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	14,5	3.125	27	3.119	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola	14,5	4.013	27	4.013	—
	27	bb) altri	14,5	5.669	27	4.013	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	14,5	4.906	27	4.906	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	14,5	5.800	27	5.800	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	14,5	6.688	27	6.688	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	14,5	7.581	27	7.581	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	14,5	8.475	27	8.475	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	8.038	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	10.269	27	2.231	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	14,5	11.606	27	3.569	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	14,5	11.381	27	5.350	—
	54	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	10.350	27	7.138	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)(*b*)(*c*)(*d*)(*e*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (*a*)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (*f*)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (*f*)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	13,9	5.350	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	13,9	6.688	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	13,9	8.919	—	—	—
		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	14	4.181	27	2.231	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	14	11.025	27	1.781	—
	17	b) uguale o superiore al 7 %	14	15.850	27	1.781	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao (*b*):					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14	8.844	27	zero	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	14	4.013	27	4.013	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	14	4.906	27	4.906	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	14	9.325	27	4.906	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	14	11.338	27	4.906	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	14	13.300	27	4.463	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	14	15.713	27	4.463	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	14.563	27	894	—
	47	b) altre	19	14.563	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	10.888	27	4.463	—
	54	2. altre	19	10.888	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	35.050	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	18.569	27	4.906	—
	59	bb) non nominate	19	35.050	—	—	—
		c) uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	9,6	3.256	—	—	—
	04	B. altri	9,6	2.656	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	12,7	4.975	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	844	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	12,7	4.856	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	12,7	7.981	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	1.688	—	—	—
	17	2. altre	12,7	5.875	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	1.744	—	—	—
	24	2. altre	12,7	3.131	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	3.463	—	—	—
	31	2. altre	12,7	3.031	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	5.575	—	—	—
	38	2. altre	12,7	6.406	—	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	zero	—	—	—
	40	2. altre	12,7	6.406	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	12,7	zero	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	12,7	10.200	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	12,7	15.319	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c) (e):					
	01	A. contenenti uova	13	6.306	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)(*b*)(*c*)(*d*)(*e*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (*a*)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (*f*)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (*f*)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.03 (segue)		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	13	6.306	—	—	—
	07	II. non nominate	13	6.044	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate (*b*)	11	zero	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	9,2	3.788	—	—	—
	04	B. a base di riso	9,2	11.525	—	—	—
	07	C. altri	9,2	7.338	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	9,5	zero	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. Pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.594	24	—	4.269
	04	B. Pane azzimo (Mazoth)	8,8	5.681	20	—	4.231
	07	C. Pane di glutine per diabetici	16,7	13.863	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	16,5	2.538	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	16,5	4.494	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (*e*):					
		A. Preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	16,2	4.744	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	16,2	5.900	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	16,2	7.056	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT		
					Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
della Tariffa	della Statistica					Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70%	16,2	4.463	35	4.463	—
	14	b) uguale o superiore al 70%	16,2	8.025	35	8.025	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%:					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.894	30	—	1.413
		b) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.125	35	2.231	—
	24	2. altri	16,2	15.019	35	2.231	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.013	35	3.119	—
	31	2. altri	16,2	15.913	35	3.119	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40%:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	6.356	35	4.463	—
	37	2. altri	16,2	17.250	35	4.463	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 50%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16	3.313	30	—	2.469
	44	2. altri	16	16.931	30	—	2.469
		b) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 20%:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.650	35	1.338	—
	15	2. altri	16,2	15.550	35	1.338	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16,2	6.881	35	3.569	—
	57	2. altri	16,2	19.344	35	3.119	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16	4.731	30	—	3.525
	64	2. altri	16	12.000	30	—	3.525
		b) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.600	35	1.338	—
	71	2. altri	16,2	15.744	35	894	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	5.681	30	—	4.231
	77	b) altri	16,2	6.100	35	894	—
21.01		*Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:*					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	9,7	2.288	—	—	—
		B. Estratti:					
	11	II. altri	14	4.088	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di panificazione:					
	04	a) secchi	16,4	zero	—	—	—
	07	b) altri	16,4	zero	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. Granturco	14,5	1.781	—	—	—
	004	II. Riso	14,5	11.525	—	—	—
	007	III. altri	14,5	6.569	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	14,5	2.494	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	14,5	1.550	—	—	—
	017	b) altre	14,5	4.381	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte:	14,5	4.181	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	14,5	11.025	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	14,5	15.850	—	—	—
		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	14,5	17.575	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	14,5	36.169	—	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	14,5	1.563	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	14,5	4.419	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	14,5	32.150	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	14,5	19.525	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	14,5	28.313	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14,5	36.125	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	51.744	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	14,5	40.188	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	14,5 (g)	24.113(g)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	1.894	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	2.838	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	3.788	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	1.250	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	2.788	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	3.731	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	4.681	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	2.231	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	4.125	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	5.069	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	5.781	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	4.013	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	5.906	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	6.619	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	7.138	—	—	—
	121	2. altre	14,5	8.081	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	14,5	8.475	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	8.038	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	9.931	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	10.875	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	11.825	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	9.288	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	10.825	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	11.769	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	10.269	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	12.163	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	12.869	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	12.050	—	—	—
	164	2. altre	14,5	13.706	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	14,5	14.725	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. *non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido* o di fecola	14,5	16.075	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	17.969	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	18.913	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	17.325	—	—	—
	184	2. altre	14,5	18.863	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	18.306	—	—	—
	191	2. altre.	14,5	19.963	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	20.088	—	—	—
	197	2. altre	14,5	20.800	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	14,5	21.425	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	24.113	—	—	—
	207	2. altre	14,5	26.006	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	14,5	25.363	—	—	—
	214	2. altre . . .	14,5	26.581	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % . . .	14,5	26.344	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	14,5	36.169	—	—	—
	224	2. altre . . .	14,5	36.644	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % . . .	14,5	37.063	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	14,5	45.406	—	—	—
	234	2. altre . . .	14,5	47.300	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	14,5	47.188	—	—	—
	241	2. altre . . .	14,5	48.606	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 % . . .	14,5	49.419	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	14,5	69.925	—	—	—
	251	2. altre . . .	14,5	71.006	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	71.706	—	—	—
	257	2. altre	14,5	71.425	—	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	89.900	—	—	—
	264	b) altre	14,5	90.794	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	14,5	108.969	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	8,9	2.456	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	8,9	3.306	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	8,9	6.119	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite	12	4.938	—	—	—
		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	84	2. altra	9	1.481	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	91	2. altra	9	2.106	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01–04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	15,9	zero	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
35.05 (segue)		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso	13	zero	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso	13	zero	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso	13	zero	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso	13	zero	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in peso	14	zero	20	—	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso	14	zero	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico non si applica:
— v.d. 17.04-C Preparazione detta « cioccolato bianco »;
— v.d. 18.06-C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao;
— v.d. 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 %:
— v.d. ex 17.04-D Rabat loukoum; halva;
— v.d. 19.03 Paste alimentari;
— v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) All'importazione di « Paste alimentari » (v.d. 19.03) e « Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione » (v.d. 19.08), originari e provenienti da Malta, scortate dai prescritti documenti, si applicano il dazio *ad valorem* (colonna 4) ridotto del 70 % ed il dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5. L'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*f*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. 8.919 per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » 3.525 per 100 kg
Farina di segala . . . . » 4.269 per 100 kg

(*g*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	56.402 (*nuda proprietà*)	Ferrari Alessandro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna Anna, fu Luigi, vedova Ferrari Giovanni, domiciliato in Genova. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Cavanna Anna fu Luigi, vedova di Ferrari Giovanni	32.000

(6446) Roma, addì 3 luglio 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 19 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,39	623,39	623,62	623,39	623,40	622 —	623,495	623,39	623,39	623,50
Dollaro canadese	609,70	609,70	610,25	609,70	609 —	617,25	609,90	609,70	609,70	609,75
Franco svizzero	152,42	152,42	152,48	152,42	152,50	152,05	152,435	152,42	152,42	152,45
Corona danese	83,15	83,15	83,21	83,15	83 —	82,90	83,1575	83,15	83,15	83,15
Corona norvegese .	87,775	87,775	87,78	87,775	87,60	87,55	87,79	87,775	87,77	87,80
Corona svedese .	120,75	120,75	120,78	120,75	120,70	120,40	120,765	120,75	120,75	120,80
Fiorino olandese	175,79	175,79	175,82	175,79	175,70	175,08	175,82	175,79	175,79	175,70
Franco belga .	12,5625	12,5625	12,5660	12,5625	12,56	12,54	12,564	12,5625	12,56	12,56
Franco francese	113,07	113,07	113,12	113,07	113,10	112,78	113,09	113,07	113,07	113,06
Lira sterlina	1507,75	1507,75	1508,30	1507,75	1507,50	1504,45	1508,15	1507,75	1507,75	1508,10
Marco germanico .	179,805	179,805	179,85	179,805	179,70	176,20	179,825	179,805	179,80	179,85
Scellino austriaco	24,995	24,995	24,99	24,995	24,95	24,90	24,997	24,995	24,99	24,99
Escudo portoghese	21,895	21,895	21,89	21,895	21,90	21,85	21,90	21,895	21,89	21,85
Peseta spagnola .	8,9635	8,965	8,97	8,9635	8,95	8,94	8,9675	8,9635	8,96	8,95

Media dei titoli del 19 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,375
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,425
» 5 % (Ricostruzione)	91,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,575
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni esteri)	89,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,375
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,375
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,35
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,442
Dollaro canadese	609,80
Franco svizzero .	152,427
Corona danese .	83,154
Corona norvegese . .	87,782
Corona svedese . .	120,757
Fiorino olandese	175,805
Franco belga .	12,563
Franco francese	113,08
Lira sterlina .	1507,95
Marco germanico .	179,815
Scellino austriaco .	24,996
Escudo portoghese	21,897
Peseta spagnola	8,965

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 20 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,825	622,825	622,90	622,825	622,80	622 —	622,87	622,825	622,82	623,10
Dollaro canadese	609,70	609,70	609,75	609,70	609 —	617,25	609,90	609,70	609,70	609,50
Franco svizzero	152,26	152,26	152,34	152,26	152,20	152,05	152,2575	152,26	152,26	152,15
Corona danese	83,075	83,075	83,08	83,075	83 —	82,90	83,08	83,075	83,07	83,15
Corona norvegese .	87,665	87,665	87,74	87,665	87,60	87,55	87,67	87,665	87,66	87,80
Corona svedese .	120,69	120,69	120,70	120,69	120,70	120,40	120,69	120,69	120,69	120,80
Fiorino olandese	175,275	175,275	175,30	175,275	175,40	175,08	175,29	175,275	175,27	175,50
Franco belga .	12,5485	12,5485	12,5575	12,5485	12,55	12,54	12,55	12,5485	12,54	12,56
Franco francese	112,945	112,945	112,96	112,945	113 —	112,78	112,965	112,945	112,94	113 —
Lira sterlina	1506,10	1506,10	1506 —	1506,10	1506 —	1504,45	1506,25	1506,10	1506,10	1506,60
Marco germanico .	179,37	179,37	179,35	179,37	179,30	176,20	179,34	179,37	179,37	179,55
Scellino austriaco .	24,9608	24,968	24,98	24,9608	24,95	24,90	24,97	24,9608	24,96	24,99
Escudo portoghese	21,895	21,895	21,89	21,895	21,90	21,85	21,875	21,895	21,89	21,85
Peseta spagnola .	8,956	8,956	8,96	8,956	8,95	8,94	8,9575	8,956	8,95	8,95

Media dei titoli del 20 luglio 1971

Rendita 5 % 1935	91,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,45
» 5 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	91,55
» 5 % (Città di Trieste)	91,50
» 5 % (Beni esteri)	89,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,50
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	96.975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1971

Dollaro USA	622,847
Dollaro canadese	609,80
Franco svizzero .	152,259
Corona danese	83,077
Corona norvegese .	87,667
Corona svedese .	120,69
Fiorino olandese	175,282
Franco belga .	12,549
Franco francese	112,955
Lira sterlina	1506,175
Marco germanico .	179,355
Scellino austriaco . .	24,969
Escudo portoghese	21,885
Peseta spagnola	8,957

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitanova Marche, e della Cassa rurale ed artigiana di Montecosaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecosaro, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Civitanova Marche, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle due casse menzionate siti in Civitanova Marche ed in Montecosaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitanova Marche (Macerata), in data 13 settembre 1970, e della Cassa rurale ed artigiana di Montecosaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecosaro (Macerata), in data 27 settembre 1970, relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1. Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e della Cassa rurale ed artigiana di Montecosaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecosaro (Macerata), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro, società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in Civitanova Marche (Macerata), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2. La Cassa rurale ed artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitanova Marche (Macerata) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate, siti in Civitanova Marche ed in Montecosaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Governatore: CARLI

(6564)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a complessivi quattordici posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con qualifiche varie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Considerato che i posti di operaio di 3ª categoria presso la Zecca ancora da conferire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati in favore degli aventi diritto;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309:

quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

tre posti di cuciniere;

quattro posti di addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi o abrasivi;

tre posti di manovale specializzato di fonderia.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. Tale requisito è accertato dall'apposita commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica, prevista dal successivo art. 6 del bando.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio presso enti, stabilimenti o ditte del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal *libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto* stesso, di cui al successivo art. 3, salvo che non si tratti dei casi sottoindicati:

a) servizi statali, provinciali o comunali, purchè risultanti da dichiarazioni dei rispettivi enti;

b) servizi svolti presso le forze armate oltre la ferma ordinaria, purchè risultanti da documenti militari;

c) servizi prestati all'estero, purchè risultanti da documenti vistati dall'autorità consolare;

d) attività in proprio, purchè risultanti da dichiarazioni della camera di commercio o da licenza di esercizio del comune;

8) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto alle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui al quinto comma dello art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo che non ne abbiano ottenuto la riabilitazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dai concorsi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi redatta su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, via XX Settembre, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso enti, stabilimenti o ditte del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero copia od estratto, rilasciati da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti o aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) almeno una dichiarazione rilasciata su carta bollata degli enti, stabilimenti o ditte presso cui l'aspirante ha prestato la sua opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risultino esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritenga, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizi tra quelli previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del n. 7 dell'art. 2, in luogo del libretto di lavoro di cui al precedente punto 1), possono presentare le dichiarazioni o i documenti descritti alle predette lettere *a*), *b*), *c*), *d*), da cui, oltre al periodo di servizio, risultino esplicitamente la qualifica di mestiere o la categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

In caso di partecipazione a più concorsi, la documentazione di cui sopra potrà essere allegata ad una sola delle domande di partecipazione, purchè si faccia esplicito riferimento nelle altre domande.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o pervengano alla Direzione generale del tesoro dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3.

Le predette domande, nonchè i documenti e i titoli di cui sopra, si considerano peraltro prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel citato art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

I concorsi si effettuano mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, saranno nominate con successivo decreto le commissioni per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

Le commissioni stesse, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e della attitudine al mestiere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo, ruolo aggiunto o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, da un ingegnere e da un capotecnico, quali membri.

Art. 9.

Le commissioni di cui all'articolo precedente formeranno le graduatorie degli idonei. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

In particolare, i documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

5) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

8) orfano di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi o la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

12) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

13) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

14) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione del tesoro: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

18) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati in graduatoria entro il numero corrispondente ai posti banditi per ogni concorso, saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti nelle graduatorie, dovranno essere inoltrati alla Direzione generale del tesoro in Roma non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza,. entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è *obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il* candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare il servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nello elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a L. 845.250, prevista dalla tabella unica-sezione C) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1971

p. *Il Ministro*: Bisaglia

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1971
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 349

Schema della domanda di ammissione ai concorsi su carta da bollo

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . domiciliato in . . (provincia di .) via . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattordici posti di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca, con la qualifica di . (indicare a quale dei concorsi di cui al presente bando si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . , di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso i seguenti enti, stabilimenti o ditte . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stessi, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .

Si allegano i seguenti documenti:
(indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data .

Firma (1) .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6479)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione per il reclutamento di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 93, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciassette tenenti del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971, registro n. 3 Difesa, foglio n. 187, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che il direttore di sezione Coppola dottor Pasquale, segretario della predetta commissione, non può partecipare ai lavori relativi alla stessa, per ragioni di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, a decorrere dalla data del presente decreto, è sostituito dal direttore di sezione Iolis dott. Francesco nell'incarico di segretario della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciassette tenenti del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse.

Art. 2.

Al direttore di sezione Iolis dott. Francesco verrà corrisposto il compenso spettantegli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1971

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1971
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 91

(6536)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a quaranta posti di preside negli istituti professionali per il commercio, a sei posti di preside negli istituti professionali alberghieri ed a dieci posti di preside negli istituti professionali femminili.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di dicembre 1970, dispensa n. 51-52 sono state pubblicate le graduatorie dei candidati risultati idonei e vincitori dei concorsi a quaranta posti di preside negli istituti professionali per il commercio, a sei posti di preside negli istituti professionali alberghieri ed a dieci posti di preside negli istituti professionali femminili banditi con decreti ministeriali 16 gennaio 1967.

(6855)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1971, n. 6.

Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 28 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: « L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale degli enti o delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata, quando essi *risultino in possesso* dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, nonchè a concedere la propria garanzia sussidiaria sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: « Per l'assunzione delle partecipazioni al capitale e per la concessione delle garanzie sussidiarie previste dal precedente articolo è costituito, a carico del bilancio della Regione, un apposito fondo la cui amministrazione sarà affidata, mediante convenzione da stipularsi a cura dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio e da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, al Credito industriale sardo o ad altro istituto di credito.

Le disponibilità del fondo predetto potranno essere investite in obbligazioni, in cartelle fondiarie od equiparate, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in altri titoli stanziabili presso l'Istituto di emissione.

Al fondo saranno accreditati gli interessi sulle giacenze ed ogni altro provento derivante dai titoli in cui siano state investite le disponibilità del fondo medesimo, nonchè gli utili ed ogni altro introito proveniente dalle partecipazioni assunte, ed addebitate le spese di gestione e le eventuali perdite accertate sulle singoli operazioni.

Le deliberazioni relative all'impiego del fondo saranno adottate con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 11 ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: « La garanzia sussidiaria regionale potrà essere concessa, caso per caso, nei limiti del 75 per cento dei finanziamenti accordati dallo Stato, da enti, istituti o aziende di credito, su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, per la realizzazione in Sardegna di attività industriali e commerciali, con priorità per le iniziative con investimenti fissi sino a L. 1.500.000.000.

Analoga garanzia potrà essere concessa per la emissione di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongano il conseguimento delle finalità previste nella presente legge.

L'ammontare dei rischi complessivamente assunti attraverso la concessione delle garanzie sussidiarie regionali non potrà comunque essere superiore a dieci volte l'importo delle disponibilità globali del fondo ».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è sostituito dal seguente: « L'assunzione della partecipazione di cui all'articolo 4 è subordinata, in rapporto all'ammontare, alla nomina di uno o più rappresentanti dell'Amministrazione regionale nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale degli enti o società interessate, da designarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze.

La concessione della garanzia sussidiaria prevista dal citato articolo, quando sia rivolta in favore di imprese costituite nella forma di società per azioni, a responsabilità limitata o di società cooperative, è analogamente subordinata alla partecipazione di almeno un rappresentante dell'Amministrazione regionale nel collegio sindacale, da designarsi con le modalità di cui al comma precedente ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 maggio 1971.

GIAGU DE MARTINI

(5877)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.